

**ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**  
**Regolamento provvisorio per l'esercizio dell'attività di pesca selettiva nel Parco.**

**Stagione di pesca 2007**

**Art. 1**

*Principi generali*

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette", nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali e quindi anche l'attività di pesca.
2. L'attività di pesca selettiva è consentita nel Parco, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, perché funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche. Ha infatti lo scopo di favorire il ripopolamento della trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), unico salmonide sicuramente autoctono nel territorio del Parco, eradicando le specie ittiche alloctone ed immesse.
3. Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA).
4. Il presente Regolamento Provvisorio è valido fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm., e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

**Art. 2**

*Attività di pesca selettiva*

1. L'attività di pesca selettiva nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Regolamento.
2. I corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati quali acque salmonicole (zona A).
3. Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati.

**Art. 3**

*Metodi di pesca nelle acque correnti in cui è consentita la pesca selettiva*

1. L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca.
2. È consentito l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici provvisti di più dardi.
3. È vietato l'uso come esca del pesciolino vivo o morto.
4. È assolutamente vietato il prelievo della trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e del suo ibrido con la trota fario (*Salmo trutta trutta*) in tutto il territorio del Parco.
5. È assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (*Cottus gobio*) e del temolo (*Thymallus thymallus*) in tutto il territorio del Parco.

6. In tutti i corsi d'acqua dove la pesca selettiva è consentita è permesso il prelievo di un numero massimo giornaliero di 5 (cinque) salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*) e la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).
7. Non viene fissata lunghezza totale minima per il prelievo del salmerino (*Salvelinus fontinalis*) e della trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).  
E' fissata la lunghezza totale minima superiore ai 22 cm per il prelievo della trota fario (*Salmo trutta trutta*).
8. E' consentita la cattura del cavedano (*Leuciscus cephalus*) di lunghezza totale minima superiore ai 20 cm., fino ad un massimo di 5 capi (salmonidi compresi).
9. Fanno eccezione al presente Art. 3 le disposizioni presenti nel successivo Art. 8 (*Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona*).

#### **Art. 4**

##### *Metodi di pesca per i laghi del Mis e della Stua*

1. L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca.
2. È consentito, anche per la cattura della specie sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*), l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici, provvisti di più dardi.
3. È consentito l'uso del pesciolino vivo o morto appartenente esclusivamente alla specie sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*);
4. È severamente vietato l'uso di pesci esca appartenenti ad altre specie.
5. È consentita la pesca da riva e da natante senza motore o con motore elettrico, con una sola canna per ogni pescatore.
6. È vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.
7. È assolutamente vietato il prelievo della trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e del suo ibrido con la trota fario (*Salmo trutta trutta*).
8. È assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (*Cottus gobio*) e del temolo (*Thymallus thymallus*).
9. Nei bacini lacustri è consentito il prelievo di un numero massimo giornaliero per pescatore di 5 (cinque) salmonidi ivi compresi il salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*) e la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).
10. Non viene fissata lunghezza totale minima per il prelievo del salmerino (*Salvelinus fontinalis*) e della trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).  
E' fissata la lunghezza totale minima superiore ai 22 cm per il prelievo della trota fario (*Salmo trutta trutta*).
11. E' consentito il prelievo senza limitazioni di numero e di taglia della carpa (*Cyprinus carpio*), del carassio (*Carassius auratus*), del persico sole (*Lepomis gibbosus*), del persico-trota (*Micropterus salmoides*).
12. E' consentita la cattura del cavedano (*Leuciscus cephalus*) di lunghezza totale minima superiore ai 20 cm., fino ad un massimo di 5 capi (salmonidi compresi).

#### **Art. 5**

##### *Zone di pesca e prelievi*

1. La pesca all'interno del Parco è consentita esclusivamente nei seguenti ambienti acquatici:
  - Torrente Stien dallo sbarramento di Sàss Sbregà verso valle fino al confine Sud del Parco;

- Lago della Stua, tutto il lago;
  - Torrente Caorame a valle Lago della Stua;
  - Torrente Mis dal confine Nord del Parco fino alla briglia che separa le acque del Bacino di pesca n° 5 da quelle del Bacino di pesca n° 9;
  - Torrente Mis a monte Lago del Mis fino alla zona a protezione speciale della fauna ittica autoctona (zona a riposo biologico degli anni precedenti);
  - Lago del Mis tutto il lago;
  - Torrente Cordevole traversa Enel di La Stanga verso valle fino al confine sud del Parco;
  - Torrente Imperina, tutto il torrente;
  - Torrente Grisol - Costa dei Nass dal ponte di Costa Grande fino al ponte della Cengia.
2. In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nel precedente elenco la pesca è vietata, con le eccezioni di quanto disposto nel successivo Art. 8 (*Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona*).
3. Una volta raggiunto il numero massimo di catture consentite il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.
4. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca.

#### **Art. 6**

##### *Documenti di pesca*

1. Per esercitare la pesca nelle acque del Parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca in corso di validità, il libretto annuale di associazione del Bacino concessionario o regolare permesso nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il pescatore è tenuto alla compilazione con penna indelebile di ogni parte di detti documenti secondo le indicazioni in essi contenute.
3. Al termine della stagione di pesca i Bacini concessionari devono fornire all'Ente Parco le parti dei tesserini riguardanti il prelievo all'interno del Parco.

#### **Art. 7**

##### *Gare di pesca*

1. Nei corsi d'acqua all'interno del Parco sono vietate le gare e i raduni di pesca.

#### **Art. 8**

##### *Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona e "pesca sperimentale"*.

1. vengono istituite le seguenti zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona, in cui vengono reintrodotti o ricostituiti il ceppo autoctono selezionato della trota marmorata, lo scazzone e il temolo:
  - 1A. Bacino del Caorame: a monte del Lago della Stua.
  - 1B. Bacino del Mis:
    - Torrente Mis dalla briglia che separa le acque del Bacino di pesca n° 5 da quelle del Bacino di pesca n° 9, verso valle per circa 1500 m;
    - Torrente Falcina;
    - Torrente Soffia.
  - 1C. Bacino del Cordevole:
    - Val Pegolera;
    - Ru da Molin;
    - Val de Piero;
    - Val di Salet.

2. In queste zone viene istituito l'esercizio della "pesca sperimentale" finalizzato alla rimozione delle specie non autoctone e all'attività di reintroduzione o ripopolamento con specie autoctone.

3. A seguito di specifico corso con superamento di un esame finale può essere rilasciata dall'Ente Parco l'autorizzazione personale e speciale al prelievo ittico in aree a protezione della fauna ittica autoctona all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L'elenco dei titolari dell'autorizzazione in corso di validità, le aree in cui è possibile esercitare l'attività di pesca selettiva, i metodi di cattura e di raccolta dei dati, le specie da selezionare e le quantità delle catture, vengono definiti durante l'anno dall'Ente Parco sulla base dei risultati dei monitoraggi sulla fauna ittica all'interno del Parco.

#### **Art. 9**

##### *Immissioni*

In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica, con l'unica eccezione delle attività di reintroduzione o ripopolamento gestite direttamente dall'Ente Parco.

#### **Art. 10**

##### *Norme di protezione e salvaguardia generali*

È vietato negli ambienti acquatici del Parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

#### **Art. 11**

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, co. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da **euro 51** a **euro 1032**, con il sovrapprezzo di **euro 25** per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulle misure minime di cattura, sui periodi di proibizione, sul numero di catture consentito per specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sui documenti di cui al precedente art. 6.

3. Al pescatore che, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Provvisorio di pesca per la stagione 2006, commette due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, viene vietato l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco.